

CIRCOLARE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELLA DGR 8/8832 DEL 30/12/2008 E DEL DDS 532 DEL 26/01/2009

La presente circolare rappresenta l'interpretazione autentica degli atti d'indirizzo relativi agli impianti in deroga, emanati dalla Regione Lombardia con d.g.r. n.VIII/8832 del 30 dicembre 2008 e d.d.s. n.532 del 26 gennaio 2009.

Premessa

Nello svolgimento delle proprie funzioni atte a stabilire, secondo quanto previsto nell'art. 8 c.2 della L.R. 24/2006, "le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite (alle Province lombarde), ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie" la Regione Lombardia ha emanato la d.g.r. n.VIII/8832 del 30 dicembre 2008 ed il d.d.s. n.532 del 26 gennaio 2009. Tali provvedimenti riguardano in particolare le autorizzazioni in via generale per impianti ed attività "in deroga", secondo quanto stabilito dall'art. 272 cc.2 e 3 del D.Lgs. 152/06.

In fase di recepimento di suddette direttive da parte delle Province lombarde, la Regione Lombardia ha ritenuto utile, in accordo con quanto emerso dal tavolo tecnico relativo alle emissioni esplicitare e precisare puntualmente alcuni punti, per evitare una disforme applicazione delle linee guida sul territorio regionale.

Riferimenti normativi

I riferimenti normativi relativi alle attività in deroga sono:

D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

Parte V – "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

Art. 272 Impianti e attività in deroga

c.2 Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8. All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso procedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori degli impianti interessati comunicano la propria adesione all'autorità competente; è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

c.3 Il gestore degli impianti o delle attività di cui al comma 2 presenta all'autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale. L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. L'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle

autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo é effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, entro un anno dalla stessa data. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non nega l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

d.g.r. n.VIII/8832 del 30/12/2008 “Linee guida alle Province per l’autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. 152/06)”

d.d.s. n.532 del 26/01/2009 “Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 – Attuazione della d.g.r. n.8/8832 del 30 dicembre 2008”

Precisazioni

Si provvede di seguito a specificare alcune parti dei provvedimenti regionali che possono creare difficoltà di lettura, al fine di fornire un'interpretazione autentica e rendere più agevole l'applicazione dei dispositivi.

– **d.g.r. n.VIII/8832 del 30/12/2008 “Linee guida alle Province per l’autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. 152/06)”**

1. **Allegato A, paragrafo A, punto 2:**

La tempistica relativa alla presentazione dell'adesione al rinnovo dell'autorizzazione in via generale, verrà stabilita dalle singole Province lombarde, nell'adozione delle nuove autorizzazioni in via generale elencate nella d.g.r. 8/8832 del 30/12/08 ed approvate con d.d.s. 532 del 26/01/09. A tale proposito la Regione Lombardia ha emanato la circolare n. T1.2009.0007864 del 15 aprile 2009, con gli indirizzi per un esercizio uniforme sul territorio regionale.

2. **Allegato A, paragrafo E, punto 3:**

2.1. **Lettera a:**

Si ricorda che, anche per la normativa previgente, l'autorizzazione in via generale imponeva l'obbligo di convogliare verso l'esterno le emissioni derivanti dall'attività oggetto dell'autorizzazione stessa e, qualora necessario, l'installazione di impianti di abbattimento indicati nell'allegato tecnico di riferimento.

Gli impianti di abbattimento installati antecedentemente all'entrata in vigore della d.g.r. 13943/2003 dovranno essere adeguati alle prescrizioni della medesima dgr e sue modifiche e integrazioni secondo le tempistiche previste dalla Giunta Regionale nella revisione della medesima dgr.

Si precisa che “emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro” (art. 272 c.5 del DLgs 152/06) non possono essere considerati come aspirazioni convogliate.

2.2. **Lettera c:**

A tale proposito fanno fede le ricevute di ritorno delle raccomandate A.R. spedite ad ARPA e Comune, oppure copia della domanda presentata personalmente agli Enti, con timbro di ricevuta. Qualora le Province lombarde lo ritengano opportuno, potranno accettare forme di verifica della presentazione della domanda meno restrittive rispetto a quanto indicato.

2.3. **Lettera e:**

L'eventuale progetto di adeguamento risulta necessario qualora l'esercente sia già in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale e, pur rientrando nell'ambito di applicazione dei nuovi allegati, gestisca un impianto non conforme a tutte le nuove prescrizioni. Qualora il gestore reputi che possa adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il periodo massimo di un anno, potrà presentare domanda di adesione al rinnovo dell'autorizzazione in via generale, presentando un progetto in cui evidenzia le attuali inottemperanze e le modalità di adeguamento. Qualora il gestore non sia in grado di adeguare l'impianto entro un anno, dovrà comunque presentare domanda di autorizzazione in via ordinaria, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06.

3. Allegato B, paragrafo B:

Qualora il gestore intenda apportare una modifica all'impianto, secondo la casistica individuata nel "modello di comunicazione di modifica" prevista nel d.d.s. 532/2009, dovrà comunque comunicare la messa in esercizio (come nel "modello di comunicazione di modifica" aggiornato nel punto 19 della presente circolare), e trasmettere i referti analitici, se previsti.

4. Allegato B, paragrafo C:

Vi è sempre l'esenzione della comunicazione della messa a regime dell'impianto, salvo richiesta di proroga da parte del gestore, che contestualmente comunicherà la data prevista per la nuova messa a regime; per l'esenzione delle verifiche biennali i gestori si dovranno attenere alla soglia massima individuata nello specifico allegato tecnico di riferimento.

5. Allegato B, paragrafo D:

Gli impianti di abbattimento utilizzati a presidio delle emissioni in atmosfera devono presentare le caratteristiche minimali previste nelle schede di riferimento della dgr 13943/03 e smi. Attualmente la suddetta dgr è in corso di revisione e, in attesa della pubblicazione della nuova dgr completa di tutte le schede degli impianti di abbattimento, gli aggiornamenti delle schede tecniche degli impianti di abbattimento già revisionate sono pubblicate sul sito della Regione Lombardia. Pertanto tali schede revisionate hanno valore ufficiale e le caratteristiche in esse contenute dovranno essere quelle di riferimento per i nuovi impianti di abbattimento da installare a presidio delle emissioni.

6. Allegato B, paragrafo E:

6.1. Punto 3.1. Impianti di abbattimento:

I punti di prelievo posizionati a monte del sistema di abbattimento sono finalizzati alla verifica dell'efficienza dell'impianto di abbattimento stesso da parte della ditta, non sono pertanto utilizzabili per il controllo del rispetto delle limitazioni imposte.

6.2. Punto 4. Stoccaggio:

Tale paragrafo si applica nel caso in cui sostanze polverulente non siano associate a frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68.

6.3. Punto 6. Messa in esercizio e a regime:

L'esercente deve comunicare la messa in esercizio, in caso di impianti nuovi o di modifiche d'impianto.

6.4. Punti 11 – 15. Modalità di controllo delle emissioni:

Tali punti sono da rispettare solo se le attività esercitate ne prevedono l'applicazione.

– **d.d.s. n.532 del 26/01/2009 "Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 – Attuazione della d.g.r. n.8/8832 del 30 dicembre 2008"**

– Allegato A:

1. Osservazioni generali:

- 1.1. E' definita la "soglia massima", specifica per ogni allegato tecnico, in relazione alla quale è stabilito l'esonero dagli adempimenti previsti di esecuzione delle analisi biennali degli inquinanti.
- 1.2. I gestori possono chiedere l'autorizzazione per un'attività descritta negli allegati tecnici di riferimento, solo qualora l'attività svolta sia descritta nell'ambito di applicazione: non possono essere autorizzate singole fasi lavorative che non siano esaustive dell'attività descritta nel titolo dell'allegato di riferimento (es. non può essere autorizzata in deroga un'attività di solo taglio carta, utilizzando l'allegato tecnico n. 29 "Produzione carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno", poiché l'operazione di taglio non è esaustiva dell'attività di produzione della carta, ma solo una fase accessoria).
- 1.3. La messa a regime deve essere comunicata solo qualora il gestore intenda chiedere una proroga rispetto a quanto previsto nelle prescrizioni a carattere generale, ossia quando non intenda mettere a regime gli impianti entro tre mesi dalla messa in esercizio; in tal caso, nella richiesta di proroga, dovrà essere indicata la nuova data di messa a regime.
- 1.4. Il limite di emissione in concentrazione di composti organici volatili (COV) è da intendersi espresso carbonio totale (mgC/Nm³), ed il rispetto dello stesso è verificato sulla base della massa totale di carbonio organico emesso e determinato con strumentazione automatica rispondente alle norme UNI EN 12619 o 13526, in relazione ai rispettivi campi d'applicazione. Qualora siano espressi limiti di singole sostanze organiche volatili, dovranno essere rilevate le concentrazioni dei singoli composti presenti nell'emissione.
- 1.5. La ditta è esonerata dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale qualora svolga esclusivamente fasi lavorative elencate nell'allegato tecnico di riferimento per l'attività in deroga, che non comportino emissioni significative in atmosfera. Tale eventualità si verifica qualora la fase lavorativa non sia elencata nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" e non sia collegata a fasi che comportino emissioni in atmosfera di inquinanti. Ad esempio:
 - Allegato n. 17: la ditta non potrà dichiarare di effettuare solo il trattamento termico, poiché il rinvenimento, a cui è strettamente legato, determina un'emissione di inquinanti in atmosfera; la ditta dovrà pertanto presentare domanda di autorizzazione per le emissioni per attività in deroga;
 - Allegato n. 19: qualora una ditta effettui esclusivamente la fase di spremitura e centrifugazione, non dovrà presentare domanda di autorizzazione in via generale per attività in deroga.
- 1.6. Fasi lavorative elencate negli allegati tecnici di riferimento delle autorizzazioni generali per attività in deroga, a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento.

Osservazioni specifiche per singolo allegato

2. Allegato tecnico n.2:

Non vi è piena corrispondenza tra il titolo dell'allegato tecnico dell'autorizzazione in via generale e la corrispondente attività elencata al punto b. della delibera n.8/8832 del 30/12/2008. Si specifica che, pur non modificando la sostanza, il titolo (e conseguentemente il primo capoverso del paragrafo "campo di applicazione") dell'allegato tecnico n. 2 è da correggersi in "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno".

Tale correzione comporta una revisione della relazione tecnica di riferimento, presentata di seguito:

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

Materie prime

Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.

Già utilizzata: barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

Quantità di solvente in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

N.B. Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente contenute nelle materie prime con doppio asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Prodotti vernicianti pronti all'uso:prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori (*) (**)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 2. Stucchi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			///	///
<input type="checkbox"/> 3. Materiale di saldatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			///	///
<input type="checkbox"/> 4. Materiale per la pulizia delle attrezzature	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			///	///
Quantità totale annua di materie prime* kg _____					
Quantità totale di solvente** kg _____					

* **Concorrono al limite per i prodotti vernicianti pronti all'uso di 7,3 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco**

** **Concorrono al limite di 0,5 t/anno per il solvente le materie prime con doppio asterisco.**

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

Nuova: barrare se l'emissione è nuova sì/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.

Impianto di abbattimento: barrare sì/no se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alla DGR 13943/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento (*)
<input type="checkbox"/> A. Saldatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla
<input type="checkbox"/> B. Preparazione/pulizia meccanica (carteggiatura, smerigliatura e assimilabili)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla
<input type="checkbox"/> C. Preparazione dei prodotti vernicianti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla
<input type="checkbox"/> D. Applicazione delle vernici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla
<input type="checkbox"/> E. Appassimento/essiccazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla
<input type="checkbox"/> F. Pulizia delle attrezzature	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sigla

(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e successive modifiche ed integrazioni.

Data

(Timbro della Ditta e firma del gestore)

3. Allegato tecnico n.3:

Nella tabella del paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”, le limitazioni imposte per i COV sono da intendersi nel seguente modo: i limiti sono espressi in flusso di massa; qualora si superi il flusso di massa dovrà essere rispettato il valore in concentrazione indicato.

4. Allegato tecnico n.4:

Nella tabella del paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”, le limitazioni imposte per i COV sono da intendersi nel seguente modo: i limiti sono espressi in flusso di massa; qualora si superi il flusso di massa dovrà essere rispettato il valore in concentrazione indicato.

5. Allegato tecnico n.5:

Tra gli impianti elencati per l'abbattimento dei COV sono da aggiungere quelli identificati con le schede AU.ST.02 ed AU.ST.03 della dgr 13943/2003 e smi.

6. Allegato tecnico n.6:

6.1. Nel paragrafo “ambito di applicazione”, tra le attività elencate che potrebbero essere collegate all'attività n.6 è stato erroneamente riportato il titolo dell'allegato n.15 “Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti non superiori a 25 tonnellate/anno e con consumo di solvente, comprensivo di quello presente all'interno dei collanti, inferiore a 5 tonnellate/anno”, anziché il titolo corretto: “Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno”;

6.2. La tabella delle essenze di legno utilizzabili, proveniente dal DLgs 66/00 (ora sostituito dal DLgs 81/08) e riportata a titolo esemplificativo, rappresenta una deroga al divieto di utilizzo di sostanze caratterizzate da frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68. Tale deroga è da intendersi solo per la presente attività.

7. Allegato tecnico n.8:

7.1. Non vi sono limiti quantitativi di materie prime per l'applicabilità dell'allegato, qualora siano utilizzate vernici in polvere.

7.2. La fase di appassimento/essiccazione (fase D), se relativa ad operazioni di verniciatura a polvere, non è soggetta a limitazioni delle emissioni di COV.

7.3. La soglia massima non è applicabile nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti a base polvere; in tale eventualità la ditta dovrà ottemperare alle prescrizioni dei punti 9 e 10 del paragrafo “prescrizioni a carattere generale” (comunicazione della messa in esercizio ed analisi biennali), indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate.

8. Allegato tecnico n.11:

Nella tabella del paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”, le limitazioni imposte per i COV sono da intendersi nel seguente modo: i limiti sono espressi in flusso di massa; qualora si superi il flusso di massa dovrà essere rispettato il valore in concentrazione indicato.

9. Allegato tecnico n.12:

9.1. Il titolo dell'allegato tecnico non preclude che l'attività di sgrassaggio venga svolta senza solventi; qualora lo sgrassaggio sia effettuato in assenza di solventi, con l'utilizzo di detergenti e/o soluzioni di acidi e/o basi, non vi è limite quantitativo di materie prime per l'applicabilità dell'allegato.

9.2. Nella tabella del paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”, le limitazioni imposte per i COV sono da intendersi nel seguente modo: i limiti sono espressi in flusso di massa; qualora si superi il flusso di massa dovrà essere rispettato il valore in concentrazione indicato.

9.3. La soglia massima, qualora siano utilizzate soluzioni di acidi e/o basi, è definita come 15% di contenuto di acidi e/o basi nella soluzione.

10. Allegato tecnico n.13:

Nella relazione tecnica semplificata, al paragrafo “materie prime” nel capoverso “N.B.” sostituire “nell’ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco” con “nell’ultima riga indicare il numero totale degli addetti”. Allo stesso modo nell’ultima riga della tabella sostituire la dicitura “quantità totale annua kg” con “numero addetti totali”.

11. Allegato tecnico n.16:

La ditta, per motivazioni di tecnica analitica, potrà decidere di non misurare il parametro “mica e talco ed assimilabili”, misurando il solo parametro polveri; in tal caso il limite imposto per le polveri sarà pari a 5 mg/Nm³. L’autorità di controllo dovrà uniformarsi alla scelta della ditta per la verifica del rispetto dei limiti.

12. Allegato tecnico n.19:

Un mero errore di stampa riporta nel titolo “esclusa la surgelazione” due volte; il titolo corretto, sia per l’attività elencata nella dgr 8/8832 del 30/12/2008 che per l’allegato n.19 del dds 532 del 26/01/2009 è “Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno, escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione”.

Le attività di surgelazione, vinificazione e distillazione sono da considerarsi escluse dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

13. Allegato tecnico n.20:

Nel paragrafo relativo all’ambito di applicazione dell’art. 272 c.1 del DLgs 152/06, si trova un erroneo riferimento all’utilizzo di materie prime inferiore a 350 kg; la dicitura corretta del paragrafo è: “Se l’attività è svolta con produzione giornaliera massima non superiore a 350 Kg si è nel campo di applicazione delle attività in deroga di cui all’art. 272 comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera u)”.

14. Allegato tecnico n. 25:

La soglia inferiore per l’applicazione dell’allegato, definita nella lettera x della Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 (“Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg”) è riferita ad entrambe le sezioni in cui è diviso l’allegato (“A” e “B”).

15. Allegato tecnico n.29:

Per mero errore materiale è scritto che l’inquinante Cl⁻¹ è da ricercarsi nella fase di “formatura foglio” (fase F) anziché nella fase di “sbiancatura” (fase E). Qualora, in fase di controllo, si accerti che la ditta ricerca tale inquinante nella fase F indicata nell’allegato tecnico di riferimento, l’autorità che effettua il controllo dovrà imporre alla ditta la ricerca dell’inquinante nella fase E, con un periodo di adeguamento degli impianti pari a 120 giorni, secondo le disposizioni della presente circolare. Decorso invano tale periodo dovranno essere assunti tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

16. Allegato tecnico n. 30:

16.1. Le operazioni di taglio al plasma sono da assimilarsi alle saldature al plasma (fase C.2).

16.2. La puntatura è da assimilarsi alla saldatura (fase A).

16.3. Le operazioni di saldatura e taglio al plasma comportano l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”, indipendentemente dal valore di soglia massima.

17. Allegato tecnico n.32:

17.1. Nell’ambito di applicazione è stato citato in modo inesatto il riferimento all’attività scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272 c. 1 del DLgs 152/06. La dicitura corretta è “gli impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature”.

17.2. Sempre nell'ambito di applicazione, nel paragrafo relativo alle emissioni scarsamente rilevanti, tra le attività indicate alla lettera b) "le operazioni di manutenzione interna effettuate con macchinari dedicati a questo scopo" vanno comprese anche le attività di saldatura occasionale/saltuaria svolte nel reparto attrezzeria o manutenzione dello stabilimento, come richiamato successivamente nel punto 21.

– Allegato B:

18. Qualora il gestore presenti domanda di adesione ad attività in deroga ex art. 272 c. del DLgs 152/06, per l'esercizio di impianto/attività esistente e precedentemente classificato come attività poco significativa ai sensi del dpr 25 luglio 1991 o in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 1 (attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante), al momento della messa in esercizio dovrà avere l'impianto già adeguato alle nuove prescrizioni autorizzative.

– Allegato C:

19. Ritenendo utile, ai fini della semplificazione amministrativa, che all'interno della comunicazione di modifica la ditta possa già effettuare la comunicazione della data di messa in esercizio della modifica stessa, si corregge la sezione "SI IMPEGNA" nel seguente modo: "ad attivare la modifica in datae, ove previsto, a trasmettere le analisi delle emissioni secondo le modalità previste nell'allegato tecnico di riferimento"; pertanto la forma corretta dell'allegato C sarà il seguente:

ALLEGATO C: "Modello di comunicazione di modifica per attività in deroga elencate al punto 1 della d.g.r. n.VIII/8832 del 30 dicembre 2008"

Alla **Provincia di**
Settore / Servizio

Via

.....

Al Comune di

Via

.....

All'ARPA

Dipartimento di

Via

.....

OGGETTO: Comunicazione di modifica di attività in deroga di cui art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 (*):

➤ Allegato tecnico n° Attività in deroga

Il/La sottoscritto/a.....nato/a a (.....)
residente in Comune di..... Via.....n.....
in qualità di gestore (**) della Ditta.....
con sede legale in Comune di.....Vian.....
ed insediamento produttivo in Comune diVia.....n.....
(tel. n.....) nel quale viene svolta la seguente attività

già autorizzata alle emissioni in atmosfera con il/i seguente/i provvedimento/i:

Autorizzazioni in deroga:

➤ Attività.....
di cui all'Allegato Tecnico n° presentata in data

VISTA

L'autorizzazione generale adottata da codesta Provincia con atto dirigenziale n°..... in data

COMUNICA

di voler modificare il proprio impianto/attività per quanto concerne:

- Nuovo punto di emissione E**
- Modifica del punto di emissione E**
- Modifica delle materie prime utilizzate (qualità/quantità)**

La modifica consiste in

.....

.....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n° 445 del 28/12/2000;

DICHIARA

- Che a seguito della modifica prevista l'attività rientra comunque tra le attività in deroga
- Preso atto che l'Allegato tecnico n° stabilisce in la "soglia massima" al disotto della quale viene disposto l'esonero dalle analisi periodiche, che l'attività oggetto della presente istanza viene svolta con un impiego di materie prime:
 - non superiore** alla "soglia massima" come indicata nella D.G.R.....;
 - superiore** alla "soglia massima" come indicata nella D.G.R.

SI IMPEGNA

- Ad attivare la modifica in data..... e, ove previsto, a trasmettere le analisi delle emissioni secondo le modalità previste nell'Allegato Tecnico di Riferimento;

CHIEDE

- che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse:
 - alla sede legale
 - allo stabilimento
 - altro c/o Comune Via
- che per informazioni relative alla pratica venga contattato:
 - sig.qualifica
 - tel. cell.....
 - fax.....e-mail

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n° 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati contenuti nella presente comunicazione saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Distinti saluti.

(Timbro della Ditta e firma del gestore)

Allegati:

- Relazione tecnica come da modello contenuto nel relativo allegato tecnico
- Fotocopia documento di identità del gestore
- Eventuale atto attributivo dei poteri di rappresentanza e fotocopia documento del delegato
- Attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria (se dovute e nella misura prevista dal tariffario)
- Attestazione di avvenuta presentazione al Comune ed all'ARPA
- Planimetria

• **Altre note:**

- 20. Si ricorda che, ai sensi del DM 44/04 (ora art. 275 del DLgs 152/06), coloro che rientravano nell'ambito di applicazione della normativa solventi, avrebbero dovuto presentare istanza ai sensi della predetta normativa, in via ordinaria, entro il 27 luglio 2007: tale termine è da intendersi anche per impianti autorizzati "in deroga".

21. Nel caso di attrezzerie o reparti manutenzione, le attività di saldatura, svolte saltuariamente, solo a tale scopo e non parte del ciclo produttivo della ditta, rientrano tra le attività considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo.
22. La presenza, in taluni allegati, di limitazioni relative ad inquinanti classificati con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68 ammette, SOLO PER LO SPECIFICO ALLEGATO, l'utilizzo di tali sostanze, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego e/o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime e/o nelle emissioni.

La Regione Lombardia provvederà a pubblicare sul proprio sito la versione aggiornata degli allegati tecnici delle attività in deroga e le relative relazioni tecniche.